



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL

29 settembre 2015 - ORE 10,30

in Arezzo - presso la sede di EAUT in Arezzo - presso la sede di EAUT

PER CONFERMA DI PRESENZA

Pres.te	BORETTI Renzo	1	
Cons.	ANGELINI Simona	2	IN COLLEGAMENTO AUDIO - VIDEO EX ART. 5 C. 13 DELLO STATUTO EAUT
Cons.	SERINI Claudio	3	
Segretario	LUNARDI Fabio	in assistenza	

Partecipazione dei Revisori

SABBA Rosanna (Pres.te)	1	IN COLLEGAMENTO AUDIO - VIDEO EX ART. 5 C. 13 DELLO STATUTO EAUT
BERTAZZONI Vanna (Comp.te)	2	IN COLLEGAMENTO AUDIO - VIDEO EX ART. 5 C. 13 DELLO STATUTO EAUT
GIORNI Nora (Comp.te)	3	IN COLLEGAMENTO AUDIO - VIDEO EX ART. 5 C. 13 DELLO STATUTO EAUT

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 58 29 settembre 2015

OGGETTO: Ultimo comma dell'art. 10 della sua legge istitutiva. Criteri. Pre-adozione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Renzo BORETTI	Presente	x	Assente	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Simona ANGELINI	Presente	x	Assente	<input type="checkbox"/>
Consigliere	Claudio SERINI	Presente	x	Assente	<input type="checkbox"/>

VISTO l'articolo 2, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25;
VISTO il conseguente Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Commissario ad Acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente Irriguo Umbro - Toscano, la Regione Toscana e la Regione Umbria, sottoscritto in data 13 ottobre 2011;
RICORDATA l'istituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.) mediante la successiva Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 in quanto ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 51 Sezione I, e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 48 parti I - II (s.g.);
VISTO gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che disciplina le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
VISTO l'art. 6 comma 4 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che prevede l'assistenza del Direttore alle sedute del Consiglio di amministrazione;
VISTO il DPGR Toscana 7 maggio 2012 n. 100 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2012 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione di Ente Acque Umbre-Toscane ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11;
VISTO lo Statuto di EAUT adottato definitivamente giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 25 in data 30 ottobre 2012 ed approvato dalla Giunta Regionale dell'Umbria con Delibera n. 1455 del 19/11/2012 e dalla Giunta Regionale della Toscana con Delibera n. 1033 del 26/11/2012.
PRESA IN ESAME la predetta Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11,
RICHIAMATI inoltre il regolamento di contabilità e quello di organizzazione preliminarmente adottati dal Consiglio di Amministrazione di E.A.U.T.;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare la relazione istruttoria che è parte integrante della presente deliberazione;
- di pre-adottare in via preliminare la disciplina dei criteri anche ai fini di quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 10 della legge istitutiva di EAUT secondo l'enucleazione contenuta in relazione istruttoria;
- di autorizzare ogni adempimento conseguente al presente deliberato, compresa la trasmissione dell'articolato di cui al precedente punto alle Regioni Toscana e Umbria per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza;
- di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con i poteri conferiti dall'art. 6 dell'Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11

IL SEGRETARIO - Il Direttore

Fabio Lunardi

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Ultimo comma dell'art. 10 della sua legge istitutiva. Criteri. Pre-adozione.

Viene illustrata la tematica dello sviluppo dei criteri e della relativa disciplina che ai fini della determinazione delle tariffe per i servizi erogati deve essere contenuta nel non-ancora approvato regolamento di contabilità di EAUI sulla base di quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 10 della sua legge istitutiva, ricordato quanto anche stabilito tramite convergenti deliberazioni delle Giunte delle Regioni Umbria e Toscana (rispettivamente n. 1229 e n. 895) in data 15 ottobre 2012 contenenti un indirizzo espressamente orientato verso la completa copertura dei costi di gestione tramite un adeguato sistema tariffario

Sulla base dei confronti avuti con le preposte autorità toscane nel cui ambito è maggiore l'esigenza di aggiornamento del sistema tariffario - rappresentato come per la destinazione civile si sia appalesato che la tariffa "passante" per il 2012 e seguenti debba ritenersi compendio dei corrispettivi (parte fissa e parte forfetaria) su base 2011 - vengono illustrati ed articolati i seguenti criteri così provvisoriamente disciplinati ed articolati anche ai fini di un successivo inserimento nel corpo del ri-adoptando regolamento di contabilità.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1 delle leggi istitutive, EAUT provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali, mediante l'utilizzo dei ricavi derivanti dalle attività di cui all'art. 3 comma 1, lettere a), b) e d) delle medesime leggi istitutive.

2. EAUT deve in particolare assicurare la completa copertura dei costi correlati a gestione, esercizio e manutenzione delle opere di accumulo, adduzione e distribuzione di cui è concessionario anche tramite meccanismi di automatico riversaggio a valere sulle utenze

3. I costi che devono essere coperti dai ricavi derivanti dalle attività gestionali devono comprendere gli eventuali ammortamenti ove direttamente a carico - anche parziale - di EAUT. Gli ammortamenti relativi alle opere realizzate con risorse dello Stato (o di altri enti pubblici) non sono oggetto di copertura tariffaria e contabilmente essi sono sterilizzati, non partecipando alla formazione del risultato di esercizio

4. Per la definizione dei costi oggetto di copertura vengono determinati i costi ottimali relativi alla gestione del servizio per un arco temporale triennale. Potrà procedersi a modifica tariffaria, anche nel corso del triennio, laddove siano registrati dei risultati di gestione negativi o positivi.

5. Il criterio di spaccettamento dei costi di gestione consente di poterli attribuire alle diverse tipologie di utilizzo (irriguo, idropotabile, industriale, ambientale) della risorsa idrica.

6. Sono costi di gestione quegli oneri sostenuti da EAUT direttamente riconducibili alle attività degli impianti. Fanno parte dei costi di gestione quelli afferenti alle attività generali secondo il rapporto tra il valore di produzione correlato all'attività degli impianti e quello correlato invece all'attività dei lavori se e per quanto da essa generato a titolo di aliquota per spese generali su realizzazione di opere pubbliche in concessione-delega.

7. Sono costi fissi quelli afferenti alle attività generali e quelli correlati all'attività degli impianti che sono indipendenti dal loro utilizzo perché legati alla sola condizione di esistenza degli impianti stessi. Sono costi dipendenti quelli legati alla durata dell'utilizzo degli impianti concretizzandosi in funzione dell'utilizzo dell'impianto in quanto correlati al suo esercizio quotidiano ed all'usura dei materiali impiegati.

8. Viene sottratto proporzionalmente ai costi fissi e ai costi dipendenti - in funzione del loro rapporto - il costo da attribuire alla attività di produzione di energia idroelettrica che si ottiene applicando lo specifico coefficiente ad essa inerente (rapporto tra valore di produzione idroelettrica e valore complessivo di produzione degli impianti) alla parte dei costi di gestione ripartibili con l'attività di produzione idroelettrica quantificati tramite l'applicazione ai costi di gestione complessivi del coefficiente corrispondente al rapporto tra valore storico delle dighe che occasionano tale produzione e valore storico complessivo degli impianti.

9. Il valore dei costi fissi viene ripartito tra le diverse attività in funzione dei rispettivi consumi annuali. Il valore dei costi dipendenti viene ripartito tra le diverse attività in funzione della media dei giorni di utilizzo su base annuale pesata in relazione al rispettivo volume di consumo.

Tali criteri vengono accompagnati da un prospetto illustrativo che ne costituisce applicazione economico-finanziaria a far corso dal 2016.

Arezzo, lì 29 settembre 2015

Segretario - Il Direttore (G. Fabio Lunardi)

